CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/AAG/cb

Roma, 12 settembre 2025

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Napoli

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 91-2025 - Quesito INI-PEC

Si fa seguito al quesito posto da codesto Ordine lo scorso 8 agosto 2025 in merito alla trasmissione ad INI-PEC dell'indirizzo del domicilio digitale degli iscritti all'Elenco Speciale per precisare che la questione è stata affrontata in apposita FAQ pubblicata sul sito internet www.inipec.gov.it (nella sezione Ordini e collegi/Riferimento normativo) affermando che[1]:

"*L'art. 16, comma 7 del d.l. n. 185/2008 prescrive l'obbligo per professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo PEC: pertanto,* ***nel caso ci siano professionisti iscritti in elenchi speciali (es. i Commercialisti) che hanno comunicato il proprio indirizzo PEC al singolo Ordine/Collegio, quest'ultimo è tenuto a inviarlo all'INI-PEC***.".

Si ricorda, al riguardo, che già con il PO 152/2010, pubblicato sul sito www.commercialisti.it, il Consiglio Nazionale aveva precisato che anche gli iscritti nell'Elenco Speciale sono tenuti a comunicare al proprio Ordine di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

[1]La FAQ n. 6 è consultabile al seguente link: https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi/faq-e-informazioni-utili cliccando su "Funzionamento"